ULTERIORI PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLE MARCHE COLPITE DAL TERREMOTO

Art. 11

L'Istituto autonomo case popolari della provincia di Ancona e' autorizzato a contrarre mutui fino alla concorrenza di lire 1 miliardo per provvedere alla costruzione o all'acquisto di edifici da destinare ad alloggio dei sinistrati rimasti senza casa a seguito del terremoto del giugno 1972. I mutui predetti sono concessi, anche in deroga: ai rispettivi statuti ed ordinamenti, da Istituti di credito di diritto pubblico, assicurativi o previdenziali e dalle Casse di risparmio, sono garantiti dallo Stato e ad essi sono estese le disposizioni previste dagli articoli 2 e 3 della legge 8 aprile 1954, n. 144. Per il raggiungimento dei fini di cui al primo comma del presente articolo e' autorizzato il limite di impegno di lire 40 milioni per la concessione in favore dello Istituto autonomo case popolari della provincia di Ancona del contributo previsto dalla legge 2 luglio 1949, n. 408. Le opere previste nei programmi di cui al primo comma possono essere realizzate dall'I.A.C.P. di Ancona, previe intese con il comune interessato, e con la procedura stabilita dall'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, anche al di fuori dei piani di zona approvati ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167. Le somme occorrenti per il pagamento del contributo saranno iscritte nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici a decorrere dall'esercizio finanziario 1972 e fino all'esercizio 2006 in ragione di lire 40 milioni annui.

Versione in vigore dal 7 ottobre 1972, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto
Estremi	Decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552
Titolo	I — Pronto intervento
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 1972

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ulteriori-provvidenze-a-favore-delle-popolazioni-dei-comuni-delle/art-11/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it